



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SEGRETARIO COMUNALE

Determina del Responsabile del Servizio N. 26 del 04/06/2024

PROPOSTA N. 740 del 04/06/2024

OGGETTO: Ricorso in Cassazione proposto da Energia Verde srl in liquidazione ed in concordato preventivo. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. CIG B1F71F280C.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2024, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2024- 2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2024, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 32 in data 28/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RILEVATO che, ai sensi della vigente Architettura organizzativa, modificata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2023 il Segretario Generale è investito della responsabilità dell'Ufficio "Cura del Contenzioso";

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

PREMESSO che:

- con Atto di citazione del 14.12.2015, la Energia Verde S.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1799/2015 del 26.10.2015 con il quale il Tribunale di Pescara le aveva intimato di pagare in favore del Comune di Cepagatti la complessiva somma di € 125.000,00 oltre interessi nella misura di legge di cui alla convenzione del 18.10.2013 dalla data delle scadenze contrattuali al saldo e spese della procedura monitoria quantificate in € 2.541,00 oltre accessori;
- con rituale comparsa si costituiva il Comune di Cepagatti, a mezzo del proprio difensore Avv. Maria Rita Salute del Foro di Chieti, già incaricata per la precedente procedura monitoria;
- con nota pervenuta al prot. n. 15320 del 30.07.2020 l'Avv. Salute trasmetteva la Sentenza n. 841 del 04.07.2020 con la quale il Tribunale Ordinario di Pescara – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Energia Verde S.p.a. nei confronti del Comune di Cepagatti, ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:

✓ *“in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1799/2015 del 26.10.2015 e per l'effetto condanna la Energia Verde S.p.a. al*

pagamento in favore del Comune di Cepagatti della somma di € 100.000,00 oltre interessi nella misura di legge maturati dalle singole scadenze al saldo effettivo;

✓ *“compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna la Energia Verde s.p.a. alla rifusione in favore del Comune di Cepagatti dei restanti due terzi che liquida in € 7.075,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.”*

- in data 09.02.2021 al protocollo n.3164 perveniva a questo Comune Atto di citazione in appello avanti alla Corte d'Appello de L'Aquila, proposta da Energia Verde S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, avverso la sentenza n. 841/2020, all'udienza del 18 settembre 2021;
- con nota pervenuta al prot. n. 30.773 del 09.11.2023 l'Avv. Salute trasmetteva la sentenza n. 1.545 del 03.11.2023 con la quale la Corte d'Appello de L'Aquila così decide:
 - ✓ *“rigetta l'appello;*
 - ✓ *compensa interamente tra le parti le spese di lite del grado”;*
- in data 13.05.2024, con nota pervenuta al Prot. n. 13655 l'Avv. Salute trasmetteva ricorso promosso da Energia Verde per la cassazione della sentenza n. 1545/2023, notificatale in data 03.05.2024;
 - nella medesima nota Prot. 13655/2024, l'Avv. Salute, richiamando il parere già espresso in sede di proposizione dell'appello, ritiene opportuno che il Comune di Cepagatti contrasti con controricorso le avverse difese e richieste al fine di sostenere, anche nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte, le ragioni già esposte nei precedenti gradi di giudizio, conclusi entrambi con esito favorevole per l'Ente;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31.05.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è autorizzato il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, a conferire incarico legale per costituire questo Comune nel giudizio di impugnazione incardinato da Energia Verde S.r.l. innanzi alla Corte di Cassazione, onde tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Cepagatti;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

CONSIDERATO che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

RICHIAMATO l'articolo 56 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 che testualmente prevede:

1. *Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:*

[...]

h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

[...]

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

[...]

ATTESO che l'articolo 13 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, che l'affidamento dei contratti esclusi, che offrono opportunità di guadagno economico, anche

indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli nn. 1(risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato);

CONSIDERATO:

- che il Comune di Cepagatti dispone di un elenco aperto di avvocati esterni, recentemente costituito, cui conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;
- nondimeno, nel caso di specie, appare opportuno e conveniente per l'Ente conferire l'incarico in questione all'Avv. Maria Rita Salute, alla luce della ampia conoscenza già acquisita dalla medesima sulla materia del contendere per aver validamente assistito e difeso il Comune in occasione dei due precedenti gradi di giudizio, entrambi favorevoli all'Ente, e dunque sostanzialmente per ragioni di complementarità con incarico già espletato;

RITENUTO inoltre che l'affidamento dell'incarico in argomento allo stesso Avv. Salute garantisca la massima economicità, sia in termini di costo che di tempi ed efficacia dalla procedura;

CONSIDERATO che, in allegato alla citata nota Prot. n. 13.655/2024 l'Avv. Salute ha rimesso un preventivo di compenso per il giudizio di Cassazione di € 3.827,50 oltre spese generali 15%, cap, Iva e ritenuta d'acconto per un totale di € 5.584,79, congruente con i valori minimi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018, in riferimento alla fascia di importo del contenzioso;

PRECISATO che l'importo predetto dovrà intendersi quale spesa massima comprensiva degli accessori di legge e delle spese vive, a finanziamento della intera prestazione professionale;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire all'Avv. Maria Rita Salute l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio di Cassazione in oggetto;

VISTE:

- la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Cassa Forense, pervenuta al prot. n. 10.143 dell'08.04.2024 in relazione alla liquidazione del compenso per il grado di appello e ancora in corso di validità;
- le dichiarazioni relative all'insussistenza di conflitti di interesse e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pervenute al protocollo n. 15.964 del 03.06.2024;

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG B1F71F280C da parte di Anac, ai sensi della delibera Anac n. 584 del 19.12.2023;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Maria Rita Salute, con Studio legale in Chieti – Viale Abruzzo 35, l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Cepagatti nel giudizio introdotto con il ricorso per la Cassazione della sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila n. 1545/2023, introdotto da Energia Verde S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, meglio specificato in premessa;

Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, a valere sull'esercizio 2024, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 5.584,79, oneri inclusi;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul cap. 139/10 del Bilancio di previsione c.e.;

Di stipulare con l'Avv. Salute la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2024;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Pica;

Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura

finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di Giugno

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 4, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso;

E

l'Avvocato Maria Rita Salute, con studio in Chieti in Viale Abruzzo n. 35, codice fiscale _____

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve resistere nel giudizio introdotto avanti la Corte di Cassazione con ricorso pervenuto al protocollo comunale n. 13655/2024, introdotto da Energia Verde S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo per la riforma della sentenza emessa dalla Corte d'Appello de L'Aquila n. 1545/2023;
 - che con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 31.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva a costituirsi nel giudizio di cui sopra, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*;
 - che con Determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____.06.2024 si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Maria Rita Salute del Foro di Chieti;
- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 5.584,79 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 13655/2024 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all' Avvocato Maria Rita Salute l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa;
- 2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.
In particolare la misura del compenso è stato previamente resa nota al Comune con il preventivo adeguato all'importanza dell' opera già assunto a prot. n. 13.655 del 13.05.2024 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita, salvo quanto previsto al successivo punto 8).
- 3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, qualora l'importo liquidato dal Giudice sia maggiore di quello preventivato e impegnato, il Comune corrisponderà la differenza solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza potrà essere corrisposta dal Comune nel limite dell'impegno di spesa assunto. In caso di vittoria della controparte, al legale nominato verrà corrisposto un compenso pari alla minor somma fra il preventivo presentato e l'importo liquidato in sentenza in favore della controparte. In caso di compensazione delle spese, sarà corrisposto l'importo preventivato.
- 4) Nel caso di difesa affidata per controversia di valore indeterminato, si applicano le medesime previsioni di cui al precedente art. 3.
- 5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2) del presente disciplinare.
Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: B1F71F280C.
- 6) Il Comune di regola non corrisponde acconti, salvo il caso di richieste debitamente motivate dal professionista.
- 7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli eventuali acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, o si rendano necessarie prestazioni aggiuntive, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti.

16) Il legale si obbliga a comunicare al Responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice civile, a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

19) Il legale nominato è assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con polizza _____ n. _____ a copertura degli eventuali danni provocati nell'esercizio professionale.

20) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 informa il legale - che ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

21) La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CEPAGATTI
PROFESSIONISTA

IL

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 740 del 04/06/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PICA STEFANIA in data 04/06/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 740 del 04/06/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	139	11	1	01	11	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.584,79

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 04/06/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 941

Il 04/06/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 621 del 04/06/2024 con oggetto:
**Ricorso in Cassazione proposto da Energia Verde srl in liquidazione ed in concordato preventivo.
Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. CIG B1F71F280C.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 04/06/2024.